

CXVIII.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1884

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge per Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina, pel licenziamento, e pel Monte delle pensioni dei maestri elementari — Approvazione dell'art. 1 modificato dall'Ufficio Centrale — Osservazioni dei Senatori Alfieri, Pierantoni Griffani, del Ministro dell'Istruzione Pubblica, e del Senatore Saracco — Approvazione dell'art. 2 — Giuramento del nuovo Senatore Perazzi — Ripresa della discussione — Osservazioni all'art. 3 dei Senatori Cannizzaro, Moleschott, Vitelleschi, Cantoni, Relatore, e del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Approvazione dell'art. 3 — Osservazioni sull'art. 4 dei Senatori Moleschott, Saracco, Cannizzaro, e Cantoni, Relatore — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50 pom.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 135.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari ».

Ricorda il Senato che il primo articolo della legge fu inviato all'Ufficio Centrale per un nuovo esame.

Invito quindi il signor Relatore a comunicare al Senato il risultato di questo nuovo esame.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Secondo la delegazione avuta ieri dal Senato, l'Ufficio Centrale si è adunato per concretare, sotto forma di

emendamento, alcune proposte all'articolo primo, il quale sarebbe così redatto:

« Gli stipendi dei maestri elementari saranno pagati a rate mensili o bimestrali.

« Quando tali stipendi non risultino esattamente pagati, i delegati scolastici ne riferiranno all'autorità scolastica provinciale, la quale provocherà i provvedimenti d'ufficio nei termini dell'art. 142 della legge 26 marzo 1865.

« Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Deputazione provinciale può deliberare, sentito il comune, che anche per i mesi successivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.

« L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del Prefetto è soggetto alle sanzioni stabilite dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, N. 172. In tal caso le multe vanno a beneficio della Cassa del Monte delle pensioni ».

PRESIDENTE. Favorisca di farmi avere l'articolo di cui ha dato lettura.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Pregherei l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro di consentire che, come sotto emendamento, venisse cancellata da questo articolo primo la parola « bimestrale ».

Scopo di questa legge è di curare l'interesse dell'istruzione e dei maestri ad un tempo; motivo per cui, quantunque io mi stia nel campo, dirò così, degli oppositori, l'ho a cuore in primissimo grado.

Vi sono dei maestri che hanno degli stipendi tenuissimi, di 40 o 50 lire, e farli aspettare un bimestre per essere pagati, è lo stesso che condannarli a morire di fame.

Che io sappia, almeno per la provincia di Roma, tutti gli stipendi agli impiegati comunali si pagano mensilmente; chè anzi per i maestri non solo, ma per tutti gli impiegati non si fanno mandati individuali, ma si fa il ruolo con un solo mandato, e l'esattore paga tutti mensilmente. Nè vi fa ostacolo il concetto che forse ha prevalso per introdurre la parola « bimestrale » che cioè le esazioni per le imposte dirette e sovraimposte provinciali, erariali e comunali, si fanno dall'esattore bimestralmente; poichè il bilancio comunale non è costituito soltanto dalla parte della sovrimposta che spetta al Comune, ma pur anco da altri redditi, avendo il Comune molti cespiti patrimoniali e rendite sulle quali può benissimo, senza esitanza, prelevare la somma necessaria per il pagamento dello stipendio del maestro e degli altri impiegati comunali mensilmente.

Il Senato comprende che questa mia osservazione non tende che al miglioramento della condizione dei maestri.

Gli impiegati dello Stato, ognuno lo sa, sono pagati regolarmente il 27 di ogni mese; quindi parmi che il fare le stesse condizioni ai maestri elementari, che noi vogliamo, per quanto è possibile, garantire e sostenere, sia un atto di giustizia e di equità, per cui spero che l'Ufficio Centrale e il Senato vorranno fare buon viso al mio emendamento.

Quindi io propongo formalmente che sia cancellata dall'articolo nuovamente redatto dall'Ufficio Centrale la parola « bimestrale » e che si dica invece che il pagamento deve essere mensile.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettare questa nuova dizione. Ma è bene sentire su questo proposito il parere del signor Ministro.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Poichè ho la parola dirò anch'io il mio avviso sull'emendamento proposto dall'on. Cencelli.

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale ha quel medesimo scopo che si era proposto la legge; ed a me pare, che, bene considerate le variazioni, e data loro la giusta importanza, lo scopo lo raggiungano.

Quindi non ho difficoltà di accettare quella prima redazione, riguardo alla quale debbo dire una sola cosa.

La diversità capitale sta principalmente nell'emendamento portato al secondo periodo del comma primo, che riguarda i delegati scolastici, verso i quali il disegno di legge che il Senato discute, creava quest'obbligo di riferire tutti i bimestri sul pagamento degli stipendi.

L'Ufficio Centrale risparmiando la fatica a questi ufficiali gratuiti, dice: riferiranno sugli stipendi non pagati. Ora la ragione della redazione approvata nell'altro ramo del Parlamento era questa; di evitare che ci fosse qualcuno che denunciasse, appunto perchè poi non si voltasse contro il maestro o altra persona lo sdegno del Consiglio comunale per avere chiamata l'attenzione del Consiglio provinciale scolastico sul suo difetto.

Ma io mi accordo molto volentieri colla redazione dell'Ufficio Centrale, imperocchè non ispingo tant'oltre il riguardo verso coloro che mancano al proprio dovere, sicchè si debba studiare il modo che non possano essere fatti conoscere apertamente e da qualunque uomo.

Ultimamente mi pare che l'Ufficio Centrale proponesse un'aggiunta tanto all'articolo come è redatto qui, quanto all'articolo che sostituiva, riguardante le multe. L'Ufficio Centrale ha osservato che l'esattore il quale manchi al suo dovere (e il suo dovere è di pagare tutte le volte che riceve un mandato) si trova davanti a due casi. O il mandato è rilasciato dal sindaco, o è ordinato dal prefetto. Ora a me sembra giusto, come propone l'Ufficio Centrale, che nel

primo caso la multa debba andare a chi fu disobbedito, cioè al Comune; il quale si fa pagare la pena della disobbedienza; e che nel secondo, allorchè l'esattore paghi sopra l'ordine del prefetto, il Comune non abbia nessun diritto, perchè egli stesso è in colpa, non avendo spedito il mandato e non venendo il mandato del prefetto che in surrogazione di quello che avrebbe dovuto far spedire il Comune.

E veramente non sarebbe giusto che il Comune il quale ha mancato al suo dovere ricevesse poi il premio della sua mancanza, il quale premio sarebbe la multa a suo favore.

E fu pensiero generoso dell'Ufficio Centrale il deliberare che questa multa - quale e quanta essa sia - che non si può destinare a beneficio di un singolare maestro, debba andare a beneficio di tutti, versandola alla Cassa del monte delle pensioni.

A me pare che questa dichiarazione dell'Ufficio Centrale, che io ringrazio (e se arrecherà molto o poco al monte delle pensioni, io non guardo), sia una preziosa indicazione per far sentire a questi nostri vecchi i quali avranno educato parecchie generazioni, che il paese pensa di accrescere qualche cosa per conforto della loro vecchiaia, e mi auguro che l'esempio che dà il Senato, possa diventare fecondo.

Detto ciò, come il relatore lascia a me di significare il mio pensiero sopra la soppressione della parola *bimestrale* che è domandata dall'onorevole Senatore Cencelli, io potrei dire una cosa sola, che, cioè, non ci tengo. Ma non è la parola mensile o la bimestrale che qui importa, ma bensì le convenzioni, le quali si fanno coi maestri, che si devono considerare.

La legge scolastica del 1879 determina, quanto alle convenzioni, che fino ad ogni biennio di prova non si discorra de'servizi sessennali (articolo 1°).

Il secondo articolo parla dello stipendio. Dopo di ciò la legge non si occupa d'altro che di proibire uno stipendio inferiore alla classificazione della scuola.

Se noi veniamo ora a cancellare la parola *bimestrale*, ciò vuol dire che intendiamo che tutte le convenzioni portino questa condizione cioè che il pagamento sia mensile.

Ad ogni modo io credo che questo possa essere utile, ma non indispensabile.

L'onorevole Cencelli ha detto; pensate che

vi sono maestri che cominciano col solo assegno di 40 o 50 lire; e soggiunge: « come volete che facciano a tirare innanzi? Essi sono ridotti a morire di fame ».

Io credo che morrebbero di fame anche se fossero pagati anticipatamente, per la ragione che 50, 60, 70 lire in dodicesimi non danno da vivere.

La questione comunque sciolta non può avere un grande effetto per il maestro.

Io non crederei si avesse per legge a determinare che i Comuni debbano pagare i maestri piuttosto al mese che al bimestre. Lasciamo loro qualche latitudine. È evidente che per certi comuni grossi, se valesse l'argomento portato della tenuità, si potrebbe supporre per un momento che il pagamento bimestrale potrebbe bastare.

E poi c'è una ragione intima, ed è questa: o grandi o piccoli siano gli stipendi, ciascuno deve governare la sua vita e le sue spese in modo da far fronte ai suoi impegni.

Quindi ripeto che non ha per me una importanza di rilievo questo argomento. Sarebbe lo stesso che introdurre una prescrizione nelle convenzioni per le scuole. Mi parrebbe quindi a questo proposito che non potendo noi prendere un impegno efficace, meglio convenga lasciare questa materia alle libere contrattazioni così del Comune come del maestro.

Del resto ho detto da principio che codesta mi pare una questione piccola: preferisco che ciò per legge non si dica. In ogni caso me ne rimetto all'Ufficio Centrale ed al Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 1 come venne riformato dall'Ufficio Centrale ed accettato dall'onorevole signor Ministro:

Art. 1.

Gli stipendi dei maestri elementari saranno pagati a rate mensili o bimestrali.

Quando tali stipendi non risultino esattamente pagati, i delegati scolastici ne riferiranno alla Autorità scolastica provinciale, la quale provvederà i provvedimenti d'ufficio nei termini dell'art. 142 della legge 26 marzo 1865.

Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo la Deputazione provinciale può deliberare, sentito il Comune, che anche per i mesi suc-

cessivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore.

L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del prefetto è soggetto alla sanzione stabilita dall'art. 81 della legge 20 aprile 1871, n. 172. In tal caso le multe vanno a beneficio della cassa del monte delle pensioni.

A quest'articolo il Senatore Cencelli ha proposto di sopprimere la parola *bimestrali*; quindi conviene che prima di tutto il Senato deliberi sulla soppressione o non di questa parola.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. L'Ufficio Centrale si rimise al signor Ministro riguardo alla soppressione di questa parola. L'Ufficio Centrale certamente preferirebbe che nei Comuni prevalessse l'abitudine di pagare mensilmente gli stipendi; ma siccome in molti Comuni e molte Provincie vige l'abitudine di pagare bimestralmente come si incassano le entrate, così l'Ufficio Centrale non crede di dovere in ciò mutare le consuetudini; tanto più che molte delle convenzioni portano questi pagamenti bimestrali. Del resto non annette a ciò grande importanza, e l'onorevole Cencelli stesso vedrà che essa non è tale da dovere imporre il pagamento mensile dello stipendio come cosa obbligatoria.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Io ho creduto di portare un granello di sabbia al miglioramento di questa non favorevole condizione dei maestri elementari. Se si dovesse andare per abitudini, molte altre ne hanno i comuni che pur si cancellano quando non sono favorevoli agli interessi dei loro amministrati. Tuttavia una volta che l'Ufficio Centrale, il quale prima ha dichiarato che accettava questa soppressione, ora dichiara che è indifferente e si rimette al signor Ministro sulla convenienza di fare questo beneficio, io a mia volta mi rimetto al Senato acciò faccia quello che creda in proposito e non insisto sul mio subemendamento.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo per divisione. Leggo il primo alinea:

« Gli stipendi dei maestri elementari saranno pagati a rate mensili ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Siccome mi è sembrato

che l'onorevolissimo Presidente non abbia ripetuta la parola *bimestrali*, la quale si è convenuto di mantenere, perciò crederei che nel porre ai voti quest'alinea il signor Presidente dovesse ripetere le parole *o bimestrali*, altrimenti potrebbe credersi soppressa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'alinea testè letto mantenute le parole « o bimestrali » dopo quelle « a rate mensili ».

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo il secondo alinea:

« Quando tali stipendi non risultino esattamente pagati, i delegati scolastici ne riferiranno all'autorità scolastica provinciale, la quale provocherà i provvedimenti d'ufficio nei termini dell'articolo 142 della legge 26 marzo 1865 ».

Chi approva questo secondo alinea, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo l'alinea terzo:

« Verificandosi in corso d'anno un secondo ritardo, la Deputazione provinciale può deliberare, sentito il Comune, che anche per i mesi successivi lo stipendio sia direttamente pagato al maestro dall'esattore ».

Chi approva questo terzo alinea, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Metto ai voti il quarto alinea dell'emendamento dell'Ufficio Centrale, il quale è così concepito:

« L'esattore che ritardi l'esecuzione dell'ordine del Prefetto è soggetto alla sanzione stabilita dall'articolo 81 della legge 20 aprile 1871, n. 172. In tal caso le multe vanno a beneficio della Cassa del Monte delle pensioni ».

Chi approva questo quarto alinea, voglia alzarsi.

(Approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Ora passiamo all'articolo secondo, così concepito:

Art. 2.

« Non possono essere sequestrati nè pignorati gli stipendi dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà: nè possono essere ceduti in qualsiasi modo ».

È aperta la discussione sull'articolo secondo. Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. L'articolo secondo mi presenta anzitutto qualche oscurità. Non ne avrei però tenuto conto se persone molto meglio di me informate del valore legale delle parole, non mi avessero confermato nei miei dubbî.

Io non vedo ben chiaro a chi si riferiscano le parole: *se non per ragioni di alimenti dovuti per legge...*

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore ALFIERI... Devo chiedere ancora un momento di attenzione agli onorevoli Colleghi, poichè non è solamente sulla oscurità di questa dizione, la quale potrebbe facilmente essere chiarita, che mi fa d'uopo intrattenerli.

Nel corso della discussione generale ho udito già far cenno di quest'articolo e degli inconvenienti che esso può presentare; ma non ho udito però che si tenesse conto di una osservazione di fatto, che io credo possa essere confermata da quanti hanno come me avuto occasione di vedere come vada la faccenda a riguardo degli infelici maestri comunali nelle campagne.

Io capisco che con la disposizione di questo articolo voi avete voluto mettere questi maestri comunali al riparo dalle persecuzioni, dalle pressioni degli usurai, o di creditori poco pazienti.

Convieni avvertire che per la scarsità degli stipendi e per altre circostanze molto ovvie, i debiti dei poveri maestri di villaggio non sono per lo più contratti per imprestiti di danaro; ma bensì verso chi fornisce giorno per giorno le cose indispensabili per la vita.

Ora se voi levate a questi maestri, coll'idea di far loro un beneficio, il solo argomento di credito che abbiano, si troveranno da un momento all'altro nella condizione di non trovare chi loro venda il pane e le altre cose necessarie.

Voi li ridurrete a questo, che è purtroppo uno degli abusi che si rimpiangono, cioè che per ottenere a credito il vitto, essi si riducano a pagarlo con favori od ingiustizie nella scuola ad essi affidata. Essi vantaggieranno il figlio di colui che gli avrà fornito a credito qualche merce, ed useranno tutto il rigore della disciplina scolastica verso i figli di coloro che si saranno rifiutati di vendere loro a credito.

Parmi quindi evidente che lo stipendio sequestrabile sia, come dicevo dappprincipio, l'unica garanzia di pagamento che si offre a quei fornitori di generi alimentari, i quali d'altronde non sono neppure essi il più delle volte in grado di fare lungo credito ai loro avventori. Per lo più non sono poi questi creditori guari feroci e non vi sarebbe nè giustizia nè moralità di levare loro l'unico ed estremo mezzo che hanno di rivolgersi al Comune, affinchè si ritenga dallo stipendio dei maestri il saldo di cotesti minuti debiti.

Aggiungasi che anche i maestri, si lagnano con ragione che l'infelice posizione in cui spesso si trovano toglie loro ogni autorità morale nei paesi in cui abitano ed esercitano le loro funzioni.

Ora quando voi li riducete nella condizione, direi quasi, di persone minorenni, io ritengo che ancora meno autorità morale e dignità potranno avere di fronte ai loro compaesani.

Prima dunque di prendere una deliberazione, certamente ispirata da un sentimento di umanità, la quale però, oltre alle considerazioni abbastanza serie che sono state affacciate nella discussione generale a questo proposito, deve pure essere considerata sotto l'aspetto pratico cui ho testè accennato, io pregherei il Ministro e l'Ufficio Centrale di voler riflettere se ben lungi dal recare ai maestri elementari un beneficio, come tutti vorremmo, non si verrebbe con questa disposizione ad aggravare la loro posizione.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Griffini, la parola spetta prima al Senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Rendo grazie all'onorevole Senatore Alfieri di aver richiamato l'attenzione dell'Ufficio Centrale, dell'onorevole Ministro e del Senato su quest'articolo che io avevo censurato con altri nella discussione generale.

È fuor di dubbio che quando la legge fa salvo il dovere degli alimenti, non può che riferirsene alle leggi esistenti, specialmente al codice civile che regola i diritti degli alimenti fondandoli sopra i vincoli del sangue e delle sventure domestiche. Sarebbe inumana, incivile una legge che volesse sciogliere la classe, che deve dare esempio di virtù e di educazione, da questi doveri essenziali della natura.

Ma bene osservava l'onorevole Senatore Alfieri, che si debba pensar bene a quanto si stabilirà con questo articolo fuori i doveri degli alimenti.

Questo privilegio, è vero, mette in una condizione d'inferiorità giuridica i maestri che pure hanno una parte vitalissima dell'educazione nazionale.

Mi ricorda che quando si discuteva nell'altro ramo del Parlamento la legge sul risparmio si voleva far passare una proposta, per cui il maestro elementare doveva raccogliere i piccoli risparmi dei bambini e versarli nel libretto della Cassa di risparmio.

Si voleva allora che il maestro fosse il precettore di principî economici, che aveva educato le classi infantili alla severa regola del risparmio.

Nei giorni nostri vi ha un grande svolgimento di istituzioni economiche; per esempio, le società operaie, le associazioni di mutuo soccorso, le quali, pur non avendo la personalità giuridica, fanno, imprestiti su parola d'onore.

Quando è necessario dare tanto rilievo, tanta forza all'impegno morale di pagare i debiti, come mai si farà legge, la quale metta i maestri elementari fuori del diritto comune?

Su questa materia l'Ufficio Centrale non ha dato risposta alcuna alle mie obiezioni. L'onorevole Senatore Cantoni, che è tanto dotto quanto modesto, disse che delle cose giuridiche non era lui che voleva parlare, e invitò a rispondere gli altri egregi Colleghi dell'Ufficio Centrale. Io osservo che è necessario che su questo argomento vi sia dibattito di argomenti, e che l'Ufficio Centrale dichiari se crede di dover mantenere questa disposizione di legge che col tempo diventerà poi il privilegio di tutti i funzionari, di tutti gli altri impiegati e di tante altre amministrazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io annetto una grande importanza, onorevoli Senatori, a quest'articolo, e credo che il medesimo possa arrecare rilevanti vantaggi.

Io proprio dichiaro francamente che ci tengo assai a vederlo accolto.

In tutti gli Stati retti con leggi civili, è ammesso il principio della insequestrabilità degli stipendi dei pubblici impiegati. Tale principio è tradotto in legge anche da noi per gli stipendi degli impiegati dello Stato.

Ora se questa disposizione è buona, se uno strappo al diritto comune si è pur fatto per gl'impiegati dello Stato, non vedo la ragione di mantenere una differenza fra questi impiegati, e quelli dei Comuni, mentre entrambe queste categorie d'impiegati rendono dei servizi molto importanti, e principalmente li rendono i maestri, i quali prestano un'opera di gran lunga più efficace e più benefica di quella di molti altri impiegati, che godono del diritto d'insequestrabilità.

Che cosa è, o Signori, lo stipendio degl'impiegati e dei maestri?

Non è altro che il mezzo che lo Stato od il Comune dà a queste persone, affinchè possano adempiere al loro ufficio. Ed il maestro elementare non può far scuola, non può eseguire l'obbligo suo, se non è pagato. Dunque il creditore del maestro non ha alcun diritto sul suo stipendio, poichè viene ad esso retribuito dal Comune affinchè serva ad uno scopo determinato, a quello cioè che possa far scuola.

Sacco vuoto non sta in piedi, e l'onorevole mio amico il Senatore Cencelli, diceva poco fa, nell'appoggiare un suo emendamento, che le condizioni dei maestri sono così tristi che se invece di pagarli mensilmente, si pagassero bimestralmente, potrebbero trovarsi esposti a morire di fame.

Ma se così è, cosa potrà accadere del povero maestro ove sia dato di sequestrargli lo stipendio, quando abbia avuto la sventura d'incontrare dei debiti?

Si disse, e specialmente dal Senatore Alfieri, al quale fece eco il Senatore Pierantoni, che se in questa disposizione vi è un vantaggio, vi è anche un danno, perchè il maestro, il quale sarebbe colpito da una specie di interdizione,

non potrebbe disporre del suo stipendio non scaduto, e quindi non troverebbe più credito. Ma io preferisco che il maestro non possa fare dei nuovi debiti, non trovando più credito, piuttosto che non abbia ad avere il mezzo di vivere, spendendo per il proprio sostentamento lo stipendio che gli è assegnato.

Io credo che il maestro debba vivere astenendosi dal fare dei debiti, e perciò non ricorrendo al credito, ma spendendo misuratamente quello che gli è assegnato e che si ritiene dalla legge e dai Comuni, come sufficiente perchè possa provvedere ai bisogni della vita.

Ma ripeto, che l'argomento principale che ho l'onore di subordinare al Senato è questo: « Che la bontà della massima è già riconosciuta », ed io non vedo alcuna differenza fra i casi in cui è ammessa la insequestrabilità dello stipendio, e questo caso dei maestri elementari, pei quali si vorrebbe adottare il medesimo provvedimento. Che se differenza si potesse scorgere, a me pare che sarebbe tutta a vantaggio del maestro elementare; sia per l'ufficio che adempie, il quale noi tutti riconosciamo utilissimo ed anzi necessario, sia per la tenuità dello stipendio che gode, ed anche avuto riguardo ad un'altra circostanza - a mio modo di vedere assai importante - cioè a dire che molti impiegati escono da famiglie abbastanza agiate e non devono calcolare per vivere esclusivamente sullo stipendio, mentre invece tutti conosciamo le umili origini dei maestri elementari. Diamo uno sguardo alla loro carriera. Fatti gli studi fra le privazioni ed ottenuta la patente, si affrettano a domandare un posto in un Comune e in tal modo cercano di guadagnarsi la vita, poichè per regola le famiglie agiate non mandano i loro figli a fare i maestri elementari.

Dunque dobbiamo presumere che questi poveri paria del pubblico insegnamento, privati del loro stipendio non potrebbero condurre innanzi la vita. E se ne soffrirebbero essi, un danno grave lo risentirebbe anche il Comune il quale non potrebbe più provvedere alla pubblica istruzione.

Perciò non sarebbe tanto nell'interesse del maestro che si ordinerebbe la insequestrabilità, ma piuttosto nell'interesse della pubblica istruzione e del Comune, affinchè sia tolto

questo grave sconcio che il Comune paghi ed il maestro non possa far scuola.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al signor Ministro.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Veramente il discorso dell'onorevole Griffini libererebbe me dall'obbligo di rispondere, se non fosse per fare un'osservazione all'onorevole Alfieri, il quale ha voluto guardare la questione dall'aspetto pratico.

L'onorevole Senatore Alfieri ha avvertito come il maestro, per le non liete condizioni finanziarie sue, possa essere costretto a cercare prestiti che non ritrova, perchè non ha garanzie da offrire; onde, diceva egli, può nascere che questo maestro si comporti un po' duramente verso i figliuoli di quelle famiglie che non lo hanno aiutato.

Se ho ben inteso, questa è una delle osservazioni che ha fatto l'onorevole Alfieri, la quale può trovare opportunamente riscontro, o può parere che si trovi, nella realtà delle cose. Ma badi che allorquando avesse pur trovato il prestito, e il suo creditore gli facesse sequestrare lo stipendio, operazione certamente dolorosa per il maestro, le stesse cose si potrebbero dire.

Nel primo caso poteva il maestro essere sospettato di vendicarsi per il credito non ottenuto; nel secondo caso può essere sospettato di vendicarsi della maniera usata da chi voleva riavere il suo.

Ma sul terreno pratico debbo avvertire l'onorevole Alfieri di un'altra cosa, ed è questa, che molti Comuni seri, per liberarsi da questa noia dei sequestri, al primo momento che possono, licenziano il maestro per non vedere i creditori che salgano al palazzo del Comune. Onde ne proverrebbe una cosa egualmente e più disastrosa.

L'osservazione dell'onorevole Griffini va tenuta presente, perchè risponde alla realtà delle cose. Questi maestri, i quali lasciano nel loro passaggio così lunghi strascichi, prima non trovano uffici, in secondo luogo spesso non compiono l'anno; e avviene appunto quello che notava il Senatore Griffini che, cioè, per il sequestro dello stipendio, cessi l'ufficio dell'insegnante.

Ma l'onorevole Pierantoni, che aveva già accennato a questa questione, mi ha dato un argomento più valido.

Se non fosse già che il principio è generale e di diritto comune per tutti gli impiegati del regno, e se questo articolo non potesse altro che condurre ad un trattamento pari a questo ordine d'impiegati, mi varrebbero le considerazioni savie esposte dall'onorevole Senatore Pierantoni, il quale, ricordando le discussioni fatte allorchè si trattò delle Casse di risparmio, accennò ad una proposta che in allora fu fatta, cioè che i maestri diventassero nelle loro scuole i collettori dei piccoli risparmi dei fanciulli.

L'idea, quantunque non sia stata tradotta in atto, era certamente buona, perchè ispirata a questo altro concetto: che il maestro debba dare per primo l'esempio del risparmio. E se noi con questa prescrizione facciamo sì che il maestro corra meno facilmente ai prestiti, rispondiamo a quel concetto morale per il quale si voleva che il maestro fosse il cassiere dei piccoli risparmi degli scolari.

Quindi seguitando l'onorevole Senatore Pierantoni a dimostrare come il progresso tenda a soccorrere il lavoratore, è venuto eziandio a ricordare come tra gli operai s'istituiscono associazioni per i prestiti di onore basati sulla parola. Crediamo che almeno il maestro possa anch'egli entrare in queste associazioni, ed essere degno, che la sua parola di onore possa essere anch'essa stimata e valevole quanto la imposizione di un sequestro.

Ma giova primieramente, che il maestro impari a vivere delle sue fatiche; imperocchè non dobbiamo credere che il maestro operoso e risoluto, pure lasciando di dire che talora abbia altre fonti di legittimo ed onesto guadagno all'infuori dello stipendio comunale, non riesca per lodevole energia e dignità a pareggiare con l'entrata le spese: e poi per l'altra ragione che così si trattano tutti gli ufficiali dello Stato.

Io credo pertanto che il Senato possa consentire con l'Ufficio Centrale e mantenere tale quale è proposto questo articolo secondo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Se la disposizione di legge la quale deve ora essere votata avesse come tutte le leggi un'efficacia preventiva, se tutti i maestri sin'ora non avessero debiti e per l'avvenire soltanto sarebbero posti fuori l'azione giudiziaria per garantire le obbligazioni, che

potranno contrarre o con particolari proprietà o con la fiducia, che ispira il loro onore, certo io voterei questo articolo di legge. Ma la questione è diversa. Si è sempre riconosciuto che i maestri elementari sono trattati con condizioni finanziarie molto umili. Da pochi anni cerchiamo di migliorare secondo le avare condizioni del bilancio dello Stato e dei bilanci comunali la loro sorte economica, ed a questo fine si fondò il Monte delle pensioni. Onde non è da fare meraviglia se molti di essi possano avere debiti contratti quando lo stipendio era sequestrabile.

Oggi dobbiamo votare una legge, la quale avrà effetto sopra questi debiti contratti, quando il creditore aveva nel sequestro un modo di pagamento.

Sarà onesto, e giusto dare per legge il modo di sfuggire al dovere giuridico del pagamento. Quale sarà la rispettabilità morale del maestro, che nel Comune, ove insegna, dirà al creditore, - non ti pago, perchè il mio stipendio non è più sequestrabile?

Preoccupiamoci, onorevoli Colleghi, meno di ciò che significa l'istruzione, quanto della necessità di formare il carattere morale dell'individuo. L'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ha detto che io gli avevo dato argomenti in favore dell'articolo in discussione indicando gli uffici di educazione commessi al maestro.

Sono troppo modesto oratore, e non m'aspettava la fortuna di fornire argomenti a tanto oratore; ma io indicai quegli argomenti per dire, che mentre in ogni obbligazione vi è un dovere naturale o morale, e vi può essere anche il dovere giuridico, non dobbiamo permettere agli educatori delle classi povere, che non avranno mezzi economici per pagare i loro debiti, di negare con disposizioni di legge doveri anche di onore. In tutte le corporazioni e negli stessi Clubs dei patrizi, dove esiste il maledetto vizio del giuoco, è un punto di onore il pagare i debiti.

I maestri elementari, che vivono nei piccoli centri e che avranno il diritto di non pagare, perderanno il credito; e coloro, che loro avranno data a prestito qualche somma e le materie alimentari e che non potranno riscuotere il loro avere, saranno giustamente risentiti, faranno rimostranze, e faranno cadere in discredito chi

deve essere l'uomo-modello del buon costume e della morale.

Ad ogni modo se il Senato crede che la legge debba essere votata così come è, senza alcuna dichiarazione che il privilegio della insequestrabilità non comprenderà i debiti esistenti, ma i futuri, io certamente non insisterò nella mia opposizione; ma io avrò fatto il mio dovere dando l'avviso delle sinistre conseguenze dell'articolo nell'ordine economico e morale.

Non credo che la legge vigente per gli impiegati dello Stato offra argomenti di analogia.

Io credo che molti hanno torto di confondere la classe degli insegnanti con tutti gli ufficiali dello Stato. Gli insegnanti hanno bisogno di un carattere morale più squisito, esercitano una missione educatrice, che impone doveri rigidi, per cui fiacchezza, negligenza e sotterfugi immorali sono colpe. Per gli insegnanti vi è un galateo speciale dentro il galateo: fu detto che il maestro è il sacerdote del tempio civile della patria.

Io sdegno la mente del legislatore, che fa di questo operaio del pensiero e della educazione primaria del paese un impiegato economicamente e giuridicamente valutato come tutti gli altri agenti del potere, quali il carceriere, le guardie e simili.

Tutti gli impiegati sono uomini probi, ma la virtù educativa addimanda più fibra, più energia di carattere, più culto nei doveri, più squisitezza di moralità.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Io sono lieto della conclusione a cui è venuto l'onorevole Pierantoni; ma desidero ch'esso creda che io non voglio che si paragoni il maestro nè al carceriere nè ad un altro impiegato; voglio che si paragoni il maestro ad un lavoratore che dipende altrove dallo Stato, ed in questo caso dipende dal Comune; e che si paragoni il maestro comunale al maestro retribuito, che per nomina di Governo insegna in qualche luogo affatto uguale come nelle scuole che si trovano nei Collegi Convitti Nazionali.

Sono due che hanno studiato le stesse materie, sono stati sui medesimi banchi, si trovano nelle medesime condizioni; uno patisce il sequestro, l'altro ne va immune; eppoi il

maestro elementare è all'ultimo gradino della scala, e sta bene. Ma io non credo che se ci può essere gerarchia intellettuale e varietà di dottrina nell'alto dell'Università, come sull'umile banco della scuola elementare, si debba disconoscere che l'uno e l'altro ordine di insegnanti svolgono l'intelligenza della nostra generazione. Onde, se tutti e due sono trattati alla medesima maniera, non mi pare che ci sia ingiustizia. Il professore universitario, il professore secondario, i maestri elementari nei Collegi dello Stato hanno i loro stipendi insequestrabili; lasciamo che siano insequestrabili anche quelli dei loro colleghi che occupano il primo gradino di questa stessa scala.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Non credo che i professori delle Università possano eccepire che lo stipendio sia insequestrabile. Il professore di Università e il maestro elementare compiono, con differenza di gradi, la stessa funzione educativa, ma credo che le loro condizioni sieno identiche.

Credo per altro che sarebbe disonorato il professore che facesse uso del privilegio.

Quel che non vieta la legge lo vieta l'onore.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Ho chiesto la parola, a solo fine di avvertire, che l'onorevole Pierantoni si è limitato a mettere innanzi la considerazione che l'articolo attualmente in discussione offende le legittime aspettative di coloro che sono attualmente in credito verso i maestri elementari. E su questo punto, riconosco che può avere qualche ragione. Ma, per ovviare a questo inconveniente, basterebbe aggiungere una disposizione transitoria, che avesse per effetto di regolare il passato.

In questo momento noi discutiamo, se si debba ammettere la insequestrabilità degli stipendi, ed il Senato deciderà. Una volta poi che venga ammesso il principio, se alcuno crederà di proporre speciali disposizioni che tengano il debito conto del passato, l'Ufficio Centrale le esaminerà, ed il Senato dirà la sua ultima parola.

Le stesse osservazioni, ed analoghe proposte, se non erro, vennero fatte quando si discussero le leggi che dissero insequestrabili gli stipendi dei funzionari dello Stato. Anche allora, ricordo

perfettamente, che molte petizioni furono rivolte al Parlamento per parte di creditori che nella dichiarata insequestrabilità degli stipendi scorgevano il pericolo di andare perdenti dei crediti che tenevano verso i funzionari dello Stato. Ma non è rado, che qualcuno debba portare la pena delle novità legislative; ed il legislatore non deve scendere ai casi speciali, nè arrestarsi più del dovere, davanti a considerazioni personali. Ad ogni modo, si tratta semplicemente di applicare ai maestri un trattamento, perfettamente eguale a quello che venne adottato per i funzionari dello Stato, e però a me pare che si possa benissimo adottare la disposizione di massima che si trova scritta in quest'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'articolo secondo come è concepito nel progetto ministeriale. Lo rileggo:

Art. 2.

Non possono essere sequestrati nè pignorati gli stipendi dei maestri, se non per ragioni di alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà; nè possono essere ceduti in qualsiasi modo.

(Approvato).

Giuramento del Senatore Perazzi.

PRESIDENTE. Trovandosi presente il nuovo Senatore commendatore Costantino Perazzi la cui nomina a Senatore venne dal Senato approvata in una delle sue precedenti tornate, invito i signori Senatori Zini e De Filippo a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Perazzi è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Perazzi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla lettura dell'articolo 3° dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore segretario ZINI legge:

Art. 3.

I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, designa e gradua gli eleggibili. Fra questi il Consiglio comunale sceglie e nomina i maestri.

I Comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fatta, o che assegnino al maestro una conveniente abitazione, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. In occasione della discussione di questo articolo io rivolgerò una raccomandazione al signor Ministro della Istruzione Pubblica.

Egli è certo che l'applicazione di questa legge dovrà in parte essere regolata da norme di un regolamento che d'altronde è previsto all'articolo 11: giova notare che dipenderà molto dalle disposizioni di questo regolamento l'avviamento che prenderà il governo delle scuole, e l'efficacia di questa legge.

Ora io, appunto per queste considerazioni che sono state svolte nella discussione generale, e di cui è cenno anche nella Relazione dottissima dell'egregio Relatore, raccomando vivamente al signor Ministro le cose seguenti: 1. che nel regolamento con cui questa legge sarà applicata, quando l'articolo terzo venga approvato, sia chiaramente dichiarato, e direi scolpito che le maestre possano concorrere alle scuole elementari maschili ed essere perciò comprese nella lista degli eleggibili.

2. Che nel giudicare dell'eleggibilità e del grado di merito dei concorrenti ad una scuola si debba tener conto non solo dei titoli che sono presentati in prova degli studi da loro fatti e del grado della loro capacità, ma altresì di quei documenti che attestano la loro buona condotta scolastica e civile e le loro qualità morali.

Io credo che le disposizioni di questo regolamento, dovendosi in esso svolgere il modo di questi concorsi ed indicare i titoli che debbono essere presentati per i medesimi, debbano essere ispirate al principio che or ora io mi permettevo di raccomandare.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro.

Senatore MOLESCHOTT. Prego l'onorevole Ministro a permettermi di parlar prima affinché egli possa poi rispondere a tutti insieme.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica*. Parli, parli.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Io avrei da proporre un emendamento al primo ed al secondo alinea di quest'articolo.

Io credo, proponendo un emendamento al primo alinea di entrare pienamente nella corrente di idee che è stata propugnata dallo stesso Ufficio Centrale, o, per lo meno, dall'onorevole suo Relatore nella Relazione stampata.

Io mi rallegro con l'Ufficio Centrale che ha saviamente, sia detto con buona pace dell'onorevole signor Ministro, fuso insieme il primo e il terzo alinea che logicamente, almeno pare a me, dovevano stare insieme.

Ma io vorrei ritornare in certo modo al progetto primitivo proposto dal Ministero facendo suonare l'alinea così:

« I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, designa per ordine alfabetico e senza graduazione i cinque più meritevoli ».

Il principio informativo naturalmente rimane, ma desidererei apportarvi questa variante. Ne dirò brevissimamente il perchè.

Se si trattasse di nominare un professore universitario o saliamo anche in una regione più alta, nominare un generale d'armata, io allora comprenderei che assolutamente fosse necessario scegliere il più insigne, quello solo che possa degnamente coprire la carica per la quale venga prescelto.

Io, per le Università, ho combattuto moltissime volte per questo principio, fuori di questa Aula; nell'insegnamento superiore il campanile dev'essere addirittura dimenticato.

Ma dice bene e saviamente l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale nella sua Relazione, che quando nei comuni, e soprattutto nei piccoli, si tratta di scegliere il maestro elementare - e ce lo ha detto anche adesso l'onore-

vole Cannizzaro - vi sono molti altri punti di vista i quali possono dirigere la scelta. Ora se si ammettono questi altri punti di vista e questi altri principî che possono guidare l'autorità che nomina a fare la sua scelta indipendentemente da una graduazione, allora mi conceda l'Ufficio Centrale ed il Senato di dire che non dovete più graduare. Imperocchè, se pure graduate, allora sempre quello che è stato messo prima per graduazione e che non viene prescelto, ha giuste ragioni di fare lagnanze, od almeno di sentire un profondo rammarico.

L'onorevole ministro mi può far fede che ultimamente abbiamo avuto un caso di questo genere, dove si trattava di dare un sussidio per perfezionamento degli studi all'estero ad una di due persone, delle quali la Commissione, avendone esaminato i titoli, aveva prescelto, supponiamo Caio, ed invece la Giunta del Consiglio superiore per motivi rispettabili sceglieva Tizio, il quale era stato messo secondo dalla Commissione tecnica che aveva giudicato i titoli. Quello il quale fu messo secondo dal Consiglio superiore, quantunque fosse stato dichiarato primo dalla Commissione tecnica, si è lagnato, e nessuno credo se ne possa avere a male che egli si lagnasse. Quindi per evitare simili lagnanze, io vorrei che si lasciasse via la graduazione. Non insisto naturalmente nel numero da me proposto, rimettendomi a quello che sembrerà conveniente all'Ufficio centrale.

Nel numero di coloro che saranno stati riconosciuti i più meritevoli dal Consiglio Provinciale scolastico, il Comune avrà diritto di scegliere. Questo sarebbe l'emendamento per il primo alinea, e se permette il Presidente mi riserverei di proporre più tardi l'emendamento per il secondo alinea.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare il suo primo emendamento alla Presidenza.

Il Senatore Moleschott proporrebbe l'emendamento seguente al primo paragrafo dello articolo.

« I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti e designa per ordine alfabetico e senza graduazione i cinque più meritevoli ».

Invito il Senatore Moleschott a presentare anche l'altro suo emendamento.

Senatore, VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Moleschott.

Senatore, MOLESCHOTT. Il signor Ministro mi eccita ad indicare l'altro emendamento. Non so se convenga al Senatore Vitelleschi che io lo faccia.

È brevissimo quello che ho da dire.

Io devo innanzi tutto rivolgere un ringraziamento all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale il quale ha fatto scomparire un equivoco che si era molto diffuso, ed aveva fatto senso in cospicui Comuni. Mi spiego leggendo l'articolo che mi da subito anche l'occasione di proporre l'emendamento.

Il secondo alinea dice così:

« I Comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fattane, o », - e prima pare che fosse stampato e - « che assegnino al maestro una conveniente abitazione, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare i maestri ».

È affatto superfluo che io dica e ripeta al Senato le ragioni per cui i Comuni, e soprattutto cospicui Comuni, ci tengano assai a godere della prerogativa che può risultare da questo alinea.

E a questi Comuni naturalmente importa molto che invece dell'e si debba veramente leggere o.

Ora studiando questo articolo, forse in un momento di vista corta, mi sembrava che non fosse indicato chiaramente che invece dell'alloggio, si potessero anche dare i mezzi equivalenti; ed anzi fui sollecitato da uno dei più cospicui Comuni del Regno a propugnare l'idea, che invece dell'alloggio si potessero dare i mezzi per procurarselo; se non che dal momento che si legge o questa facoltà è contenuta nell'articolo. Però, se l'equivalente per l'alloggio s'intende il decimo di più del minimo dello stipendio da accordarsi, io credo non sia giusta la proporzione fra danaro ed abitazione, ed io sono d'avviso che, invece del decimo, debba ammettersi l'ottavo.

Infatti molte volte, da persone pratiche ho udito dire che una persona che abbia un reddito limitato, generalmente spende l'ottavo dei suoi proventi per l'abitazione.

Infatti lasciando il decimo, accadrebbe che in tutti quei comuni ove l'alloggio costa poco, si provvederebbero d'alloggio i maestri, poichè il Comune avrebbe certo un'economia, e nei Comuni ove gli alloggi costano molto si pagherebbe il decimo, che rappresenta meno di quanto occorra.

Quindi io proporrei si dicesse un ottavo invece di un decimo; e questo è il mio emendamento.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Debbo dire qualche parola sul primo emendamento proposto dal Senatore Moleschott; poichè comprendo perfettamente il suo concetto e lo trovo molto ragionevole.

Egli dice: una volta che un'autorità come il Consiglio scolastico, avrà, sotto l'impero della legge, graduata la scelta; la situazione fatta per i piccoli Comuni specialmente diventa molto difficile e quindi egli proporrebbe che il sistema fosse affatto invertito. Il Senatore Moleschott vorrebbe che i maestri ritenuti migliori, non solo non dovessero essere graduati, ma dovessero unicamente essere designati per ordine alfabetico, il che equivale ad escludere completamente la graduazione.

Se non che questo nuovo sistema dal Senatore Moleschott proposto, mi pare che avrebbe un altro grosso inconveniente, quello cioè, di lasciare il Comune completamente nell'ignoranza del risultato di questi esami. E siccome i Comuni non sono poi composti di gente molto competente in questa materia, così con questo sistema si verrebbe a togliere una parte del vantaggio del giudizio pronunciato dal Consiglio scolastico....

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI.... Ora, a mio avviso, la opportunità sta in qualche cosa di medio fra i due sistemi proposti. Io credo che probabilmente l'Ufficio Centrale quando ha detto « gradua » non ha voluto dir altro che questo: « informa il Comune sopra il valore relativo dei maestri proposti come idonei ».

Però devo dire che la parola *gradua* non risponde allo scopo, perchè la parola *gradua* è un giudizio assoluto, e vuol dire che chi è messo prima, nel suo complesso è considerato come il migliore.

Quindi io credo che si potrebbe forse soddisfare alle giuste osservazioni del Senatore Moleschott, ed al concetto del Ministro e dell'Ufficio Centrale, sostituendo alla parola *gradua* qualche altra parola, la quale esprima questo concetto; che il Comune, cioè, debba essere informato dei risultati del concorso coi relativi valori dei concorrenti.

Che se poi questa parola non si trovasse, potrebbe raccomandarsi al signor Ministro di esprimere chiaramente nel regolamento il concetto che questa parola *gradua* deve avere. Vale a dire che essa non deve essere interpretata che nel senso di significare al Comune il risultato del concorso dei candidati.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Mi si permetta una breve risposta all'onorevole Senatore Vitelleschi, il quale ringrazio del conto in cui ha voluto tenere la mia proposta. Vedo però che non mi sono sufficientemente spiegato.

Io per la parola *gradua* ho inteso che si volesse prescrivere precisamente quale è il primo, quale il secondo, quale il terzo e via via. Ed allora, secondo me, nasce, od almeno vi ha tutta l'apparenza che debba nascere un'ingiustizia, quando, sebbene per buone ragioni, si venisse a scegliere il secondo o il terzo invece del primo.

Ora mi pare che a questo fosse provveduto dal progetto ministeriale nella sua prima forma.

Io certamente non voglio che il Consiglio comunale rimanga al buio; questa sarebbe, secondo me, una cosa molto inopportuna. Io suppongo anzi che di quelli che sieno dichiarati i migliori, per ognuno vengano descritti brevemente i suoi pregi; solo desidererei che non fossero numerati. Se all'onorevole Vitelleschi o all'Ufficio Centrale non bastano cinque, come designati per migliori, siano sette e anche dieci, ma non vorrei che il Consiglio comunale dovesse occuparsi di tutti, i quali, quantunque eleggibili, fossero più o meno scadenti.

Ora se nel numero proposto vi saranno compresi i più meritevoli, se si dà una breve caratteristica dei singoli individui, il Consiglio dalla corona o dalla rosa dei raccomandati potrà scegliere con quei motivi che possano essere più importanti che la semplice qualità scientifica e la dottrina che può distinguere l'uno dall'altro.

A me pare d'incontrarmi perfettamente colle idee esposte dall'onorevole Vitelleschi poichè si tratta, anche secondo il suo parere, di eliminazione. Egli, se ho ben inteso, non vuole che si dica il tale è il primo, il tale è il secondo, e il tale è il terzo; ma a lui basta una rosa di eleggibili, da sottoporsi alla libera scelta del Consiglio comunale.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Moleschott quanto al primo alineà di questo articolo terzo sono ispirate, come egli ha detto giustamente, a quella stessa idea, a quegli stessi desideri di cui era animato l'Ufficio Centrale. Tuttavia è da notare che egli propone due modificazioni: l'una è la soppressione della graduatoria da noi proposta così: « Il Consiglio scolastico apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, e designa e gragua gli eleggibili ». La prima sua proposta dunque implica la eliminazione di ogni graduatoria, alla quale, come egli disse, si dovrebbe sostituire una semplice enunciazione in ordine alfabetico degli eleggibili stessi.

La seconda proposta dell'onorevole Moleschott sta nel limitare il numero degli eleggibili. Egli indicò il numero di cinque, ma si mostrò anche disposto a portarlo a 7 e a 10.

L'Ufficio Centrale, a mio avviso, era precisamente del parere di far sì che il Consiglio scolastico provinciale dovesse esaminare accuratamente i titoli per eliminare quelli che non sono punto eleggibili, cioè che sono deficienti dei voluti requisiti; ma che dovesse essere lasciata piena facoltà al Consiglio comunale di scegliere colui che egli crede fra gli eleggibili. Quindi il numero di questi non deve essere limitato, poichè, qualora lo fosse, potrebbe accadere, nei concorsi in dati comuni, che le maestre si trovassero così abbasso in quella graduazione, che ancora nella mente del Consiglio scolastico provinciale dovrebbero fare, da rimanere eliminate; come pure potrebbero riescire esclusi dai proposti i maestri che hanno famiglia o dimora nel Comune, e ciò appunto in forza di questo limite di numero.

Pertanto l'Ufficio Centrale insiste su questo proposito, che cioè non deve essere limitato il numero degli eleggibili e che il Consiglio sco-

lastico esamina i titoli nel senso di eliminare soltanto i non eleggibili. Quanto all'altro punto riguardante la graduazione, io credó che questa sia non solo opportuna ma pur dovuta, per un certo riguardo allo stesso Consiglio provinciale. Ed in vero perchè in questa legge si volle introdurre il Consiglio scolastico provinciale? Appunto per riconoscerli una tal quale competenza nel giudicare intorno ai titoli e per dichiarare, rispetto ai titoli presentati, quali sieno i più meritevoli di essere classificati tra gli eleggibili.

Quindi il concetto di graduazione era già implicito nel concetto prima accettato anche dalla Camera, e credo che il Senato vorrà riconoscere l'opportunità di accordare quest'ufficio della graduazione al Consiglio scolastico provinciale, giacchè è stato chiamato a compiere un lavoro di epurazione non solo, ma anche di determinazione del valore relativo dei concorrenti.

Si richiede quindi dal Consiglio scolastico provinciale una Relazione nella quale vengano valutati comparativamente i titoli dei diversi eleggibili.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Moleschott di non insistere in questo suo emendamento.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. L'onorevole Senatore Cannizzaro, accettando l'articolo 3, ha voluto fare due raccomandazioni da tenersi presenti allorchè si compilerà il Regolamento per l'applicazione di questa legge.

In primo luogo egli desidera che nel Regolamento si dica chiaro che le maestre possono concorrere, e possono essere elette nell'insegnamento di primo grado elementare.

La seconda raccomandazione dell'onorevole Cannizzaro è che, allorchando il Consiglio provinciale scolastico esamina i titoli dei concorrenti, non arresti le sue considerazioni al merito scientifico, dirò così, ma passi ad esaminare la loro condotta civile, e la loro condotta morale.

Le raccomandazioni che l'onorevole Cannizzaro fa, debbono essere un dovere per chiunque abbia a compilare il regolamento di questa

legge, se pure questa avrà la fortuna di diventare tale.

Quindi può essere sicuro l'onorevole Senatore, che — essendo questo nell'intima natura dell'istituzione scolastica — ed essendo notorio, che le maestre fanno ottima prova nelle classi inferiori, esse non potranno essere escluse dal concorso.

Quanto alla seconda raccomandazione, essa nasce dallo spirito di questa legge, imperciocchè evidentemente si vuole che il maestro sia non meno educatore che istruttore.

Certo è che, discorrendo di quest'ordine d'insegnamento, sono più saggi quei paesi i quali dicono *educazione*, che non i nostri che dicono *istruzione*, allorchando si tratta delle classi elementari.

Una terza raccomandazione potrebbe essere formulata ed accettata se l'onorevole Moleschott, accogliendo la preghiera che ha fatto il Relatore dell'Ufficio Centrale, volesse rinunziare al suo primo emendamento, — e sarebbe corroborata dalle parole dell'onorevole Vitelleschi; il quale non trovando il vocabolo ed è difficile improvvisarne qui uno che determini i concetti che hanno governato l'Ufficio Centrale, allorchè disse « graduare » vorrebbe almeno che nel regolamento si spiegasse questo concetto della graduazione.

L'onorevole Moleschott è partito da una ragione; ma la sua ragione era suggerita da un fatto, eppure fatto e ragione si confondono, e dice: « Quando voi fate una graduazione, evidentemente avete 1°, 2°, 3°, 4°, ecc.; ma, come voi lasciate facoltà ad un Comune di eleggere nella lista tra l'uno e il nove, tra l'uno e il venti, tra l'uno e il tre, nasce questo spiacevole fatto, che colui che dal giudizio del Consiglio scolastico provinciale era stato messo in prima linea, si può poi dal Consiglio comunale veder escluso. Ecco quello che ne può nascere. Ma guardando al fondo la cosa, non è rimedio il non dire un numero e rimettersi invece all'ordine delle lettere nell'alfabeto; non è rimedio il non dire cinque, sette, nove eleggibili per scrivere semplicemente que'nomi secondo l'alfabetica preminenza delle iniziali dei cognomi. Nessun rimedio vi ha; un giudizio fu pronunziato, e tra i cinque non numerati, certamente ci è colui che sa di esser primo, ci è l'altro che sa di essere secondo,

ecc. Si elude la difficoltà, non si supera, e si elude non bene, perchè è giusta l'osservazione che faceva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che chi concorre ha pur diritto di vedere, in che linea fu posto nella lista dei concorrenti. Giova poi la libertà che l'Ufficio Centrale vuole lasciare sulla lista degli eleggibili al Comune, non tanto perchè il Comune giudichi delle facoltà intellettive, no, ma perchè poi porti, a sua volta, un giudizio sopra quelle altre qualità che riguardano la vita particolare, le tendenze, l'educazione, la convivenza del maestro. È bene davvero che, indipendentemente dal suo valore intellettuale, il Comune dica: - questo è un maestro che si adatta alle condizioni del mio paese; non è educato in una grandissima città, non uso ai grandi spettacoli, che vide soltanto nei manifesti teatrali appiccicati lungo le strade; non è tale che difficilmente si adatti a vivere in questo modestissimo borgo; trovo uno forse meno dotto, ma buono, e di questa sua bontà me ne fa fede la graduazione; trovo uno, infine, che è di un borgo come il mio, anzi viene da una parte peggiore della mia; e quindi qui ci starà con più buon cuore di quello che non ci potrebbe starè quell'altro. - E questa è la ragione per cui io, che aveva naturalmente accettato la dizione « i più meritevoli », m'accontentai degli « eleggibili » e « della graduazione ». La quale graduazione credo che poi servirà moltissime volte ai Comuni stessi, dove è un interesse particolarissimo il quale vi consiglia a nominare un individuo, che, se voi non poteste nominare, vi lascia nel paese un rivale del maestro chiamato, vi crea un malumore per non aver potuto portare quello che era simpatico, un'avversione o manifesta o tacita, ma continua, che conturba purtroppo la vita attuale di molti maestri elementari.

Io prego quindi l'onorevole Moleschott a rinunciare al suo emendamento.

Forse che dappertutto ci sarà lo studio del men buono? Mi parrebbe assurdo che ciò si facesse.

Vi è la seconda osservazione dell'onorevole Moleschott - di quell'e invece dell'o; ed anzi su questo punto rispettabili rappresentanti di Municipi mi avevano pure tenuto discorso, ed io aveva fatto osservare come vi fosse l'o poi-

chè appunto fu questo l'intendimento dell'altro ramo del Parlamento.

Così su questo rispetto tranquillato - dico, che credo essere benissimo in facoltà del Comune di offrire l'equivalente all'alloggio; è una cosa che si pratica sempre. Allorquando una grande Amministrazione ha qualche impiegato a cui è promesso l'alloggio, o per il decreto che l'ha nominato, o per la consuetudine, se non gli si può dare l'alloggio, molte volte lo si paga in danaro; non equivarrà perfettamente al valore dell'alloggio, sarà più, sarà meno, generalmente meno però. Ad ogni modo, ciò che si pratica dalle Amministrazioni, può essere praticato dal Comune.

Ma l'osservazione grave è questa:

L'onorevole Moleschott studia i rapporti dello stipendio con l'alloggio, e dice: L'alloggio in media è l'ottavo dell'assegno; cosicchè invece del decimo, mettete l'ottavo.

Io dico all'onorevole Moleschott, che se avessi potuto; avrei domandato non solo il decimo, ma anche l'ottavo. Questa è una cosa che corre da sé.

Io debbo però fare una osservazione.

L'onorevole Moleschott sa benissimo come questa legge per i maestri non trovi la strada troppo facile, ed Ella può giudicare se questi urti continui siano per tornare di vantaggio alla condizione dei maestri; oppure alla autonomia comunale di cui giustamente si discorre.

Quindi, quali siano i desiderî, perchè le cose vadano bene, non bisogna formarseli troppo grandi; e come io mi raccomando ai maestri che desiderino poco, così debbo dar loro l'esempio di domandar poco.

Il decimo per me non è un valore. Non sono le 50 lire, le 100 lire, bensì la dimostrazione di una coscienza cittadina, la quale ha due opinioni che possono diversamente essere lodate, ma che certamente io non biasimo. Una nasce dal sentimento che essa ha della capacità, della dignità dell'ufficio, e vuol dimostrarlo; l'altra opinione, che non sarà tanto lodevole, ma che non mi spiace, è del sentimento di sé; sicchè il Comune potrà dire: Io sono capace di giudicare meglio che non giudica il Consiglio Provinciale scolastico.

Ora la modestia è una grande virtù; ma quando trovo dei Corpi così costituiti e che escono dal suffragio universale, i quali credono

di poter provvedere bene e meglio ad un grande interesse pubblico, io me ne contento.

Ecco perchè si è proposto questo decimo. Non è cosa grave, non è che uno spediente, uno stimolo, ma ha di per sè l'argomento del fatto.

Non parrà vero, ma a me pesava che potesse apparire che io rispettassi meno il Comune di quello che sia rispettato da coloro i quali contro di me lo difendono.

E l'ho detto nella Relazione, e lo ripeto ora.

Grandi comuni sono in Italia; mediocri comuni sono in Italia, i quali, per l'istruzione elementare, fanno meglio che non avrebbe potuto fare lo Stato, se lo Stato l'avesse avuta in mano.

Tutti voi altri conoscete che ci sono città le quali hanno creato uffici per la istruzione pubblica, ove gli ufficiali sono retribuiti meglio di quello che siano retribuiti gli ufficiali dello Stato nelle amministrazioni centrali.

Ci sono città grandi e piccole che creano edifizii notevoli a beneficio della scuola, mentre io non trovo che per l'istruzione secondaria abbia io facoltà di creare tanti edifizii quanti ne sorgono in quelle.

Comprendo che anche nei comuni i locali non sono ancora pari al bisogno, e perciò ci vorrà molto tempo e molti denari; ma non si può negare che nei grandi e mediocri centri vi è un'operosità che va rispettata, e a me spiacerebbe quindi che la legge venisse a dire a questi signori, così sapientemente provvidi della educazione della fanciullezza: Voi non potete esaminare il maestro, ma sarà il Consiglio provinciale scolastico che lo giudicherà.

Anche per un'altra ragione si è introdotto questo paragrafo che dal conferimento o di un decimo o dell'alloggio ridona tutta la libertà al Comune; e si è che mentre alcuni Comuni vogliono dare l'alloggio, l'orticello ed altro al loro maestro ed alla loro maestra, gioverebbe che altri Comuni potessero tentare anche quest'altra maniera indiretta che è il denaro, stuzzicati nell'amor proprio di potere in questo caso, nominare essi stessi i propri maestri.

Il decimo può essere conveniente ai Comuni più grandi, l'alloggio ai Comuni più piccoli, ove le grandi case son poche ed il sindaco ed i consiglieri stanno in modestissime abitazioni.

Quindi da una parte le grandi città e dal-

l'altra le piccole potrebbero valersi delle disposizioni di questo alinea.

È un tentativo modesto, più che una vera e solida prescrizione, la quale ha due forme: *il decimo e l'alloggio*.

Per queste ragioni pregherei l'onorevole Senatore Moleschott a desistere dal suo emendamento.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Alle preghiere riunite e dell'onorevole Ministro e del Relatore dell'Ufficio Centrale è difficile non inchinarsi, e sarebbe più difficile ancora il non farlo alle buone argomentazioni che hanno svolto.

Con tutto ciò, mi preme di dire al Senato che non mi pento di aver proposto questo emendamento, imperocchè le dichiarazioni tanto dell'onorevole Ministro, quanto dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e quelle del Senatore Vitelleschi, hanno provato che è utile di dare sull'argomento una spiegazione in modo ufficiale, a tutti quei numerosi concorrenti che si presenteranno. Risulterà dalla nostra breve discussione quel vantaggio, che essi sapranno di non dover credere che, solo perchè riportino la prima nota per le loro qualità scientifiche, abbiano conquistato un diritto per salire in quella modesta cattedra che si offre ai maestri elementari.

Sebbene l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, mi pare non abbia parlato di quel mio desiderio di portare ad un ottavo invece di un decimo dello stipendio l'aumento che potrebbe considerarsi come equivalente del libero alloggio, pure ritiro anche l'emendamento, che a questo punto si riferiva, molto contento delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, il quale esplicitamente ci ha detto le ragioni per cui si è mantenuto questo decimo, ed ha soggiunto di non credere che sia un vero equivalente dell'alloggio.

Io sono pienamente appagato con quelle dichiarazioni, che non dubito, essendo state profferite da uomo così autorevole, avranno i loro effetti utili nell'andamento delle cose.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento dall'onorevole Moleschott, non resta che mettere ai voti l'art. 3 dell'Ufficio Centrale. Ne do lettura:

Art. 3.

I maestri sono nominati per concorso. Il Consiglio scolastico provinciale apre il concorso, esamina i titoli dei concorrenti, designa e gradua gli eleggibili. Fra questi il Consiglio comunale sceglie e nomina i maestri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa prima parte. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Alinea 2°.

I Comuni che assegnano stipendi almeno di un decimo superiori al minimo che compete alla scuola secondo la classificazione fattane, o che assegnino al maestro una conveniente abitazione, hanno diritto di bandire essi medesimi il concorso e nominare il maestro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo secondo paragrafo testè letto. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il maestro nominato dura in ufficio dieci anni, ma se si tratta della prima nomina, egli non acquista tale diritto se non abbia già compiuto lodevolmente, nello stesso od in altro Comune, un quinquennio di prova.

L'attestato del lodevole servizio sarà rilasciato dal Consiglio provinciale scolastico dietro le ispezioni fatte alla scuola, sentito il Consiglio comunale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Moleschott che era iscritto prima.

Senatore MOLESCHOTT. Mantengo la parola perchè sono delle cose abbastanza generali che io mi propongo di dire.

Devo però premettere al Senato che più tubante del solito prendo la parola, e ciò perchè l'andamento della discussione ed il mio proprio progressivo studio del progetto di legge mi ha fatto capire che avrei fatto meglio di prendere la parola nella discussione generale. Con tutto ciò, io prometto al Senato di far il mio meglio per non smarrirmi e non trasgredire nel riprendere la discussione generale, il che non converrebbe. Ma le cose che ho da

dire riferendomi, come mi avveggo ora, a parecchi articoli, io non ho altra scelta che di dire quello che desidero esporre al Senato nell'occasione di questo quarto articolo.

E la ragione che mi impone di parlare, si è che io veggo questo progetto di legge improntato ad un concetto, direi forse meglio, ad un fattore psicologico che per me è addirittura la sfiducia, e sono molto dolente di dover adoperare questa parola.

Signori Senatori, noi tutti, a ristucco, abbiamo letto e sentito che le vittorie tedesche sopra quel nobile paese che è la Francia, siano state riportate mercè le virtù dei maestri di scuola. Se non altro la frase contiene una *pars pro toto*, una *sineddoche*, poichè evidentemente non è al solo maestro elementare che quelle vittorie si devano, ma a tutto il complesso d'istruzione orale e scritta, che ha contribuito a rendere potente la nazione germanica. Io, adunque, non ammetto per intero quella frase.

Per me, vorrei formulare un altro giudizio.

Se non ho male studiato alcuni fatti all'epoca del 1848-1849, nella Germania meridionale, fatti che si andavano sviluppando sotto i miei occhi, devo dire che il maestro elementare è un potente fermento di sommosse, una forte leva di rivoluzione, il che non deriva dalla sua missione, ma pur troppo dipende dalla sua posizione.

Io credo che in tutta la società civile non esista individuo nel quale s'incontri tanta coltura con tanto scontento, mi spiego meglio: in proporzione l'uno dell'altro sia maggiore la coltura e maggiore lo scontento, di quanto lo sieno nel maestro elementare.

Di questo fatto le ragioni sono ovvie. La posizione del maestro di scuola è meschina, è tutta una vita di sacrifici, di lavoro monotono. Nei piccoli paesi il maestro fra la sala della scuola ed il campo passa tutta la sua vita, mentre egli deve fare degli studi profondi, non solo sui polverosi libri degli scaffali, ma sul libro aperto, schietto, ingenuo, vivace e variabile che gli fornisce il bambino col quale deve trovarsi in continui rapporti, di maestro e di educatore. Imperocchè, secondo il mio avviso, troppo di rado si è detto nella discussione ed anche nella Relazione - me lo perdoni l'onorevole Relatore, poichè io non dico che non si sia detto, ma solo che a me pare, essersi detto

troppo di rado, - che il maestro non deve solo istruire, ma deve sopra tutto educare.

Ora se un maestro di scuola si dedica alla sua professione non come ad un mestiere, ma sentendo con amore vocazione di vivere per il fanciullo, di conoscerlo, di occupare una trentina e più ragazzi in modo tale che si istruiscano educandoli, e che si educino istruendoli, allora il maestro non è più per me, un umile operaio, come più volte l'ho sentito chiamare; - tutt'altro, - per me in questo caso è un importantissimo operatore, fecondo, nobile, anzi io adopererei addirittura la parola, sublime.

Io non saprei chi veramente potesse meritare più riguardi, maggior rispetto, maggiore stima, ed essere considerato come più utile di colui che ci offre buona la materia prima.

Tutti sappiamo, o Signori, che dall'uva buona, anche un mediocre vinaio ne può tirare un vino buono, ma dall'uva cattiva, neanche il migliore fabbricante ne può estrarre un vino mediocre.

Colui, che come il maestro di scuola, ci fornisce buona la materia prima, io dico, è un operatore sublime, non è un umile operaio.

Ora, domando io, - ad un tal uomo possiamo noi, abbiamo noi il diritto di mostrargli in qualche modo la nostra sfiducia, sia pure essa mitigata, corretta da determinati articoli di legge?

Io, per parte mia, rispondo con un no reciso.

Mi perdoni il Senato, se io ripeto qui una citazione già da me fatta altra volta, forse in altro luogo - non lo so - ma che troverò certo occasione di ripetere altre volte in Senato, tanto mi sembra contenere veramente il compendio, la regola suprema di ogni buona educazione. È una parola di Goethe quella alla quale io alludo. Il poeta Goethe, che era un grande pedagogo, in uno dei suoi romanzi, ha queste per me bellissime parole. Egli dice: « Se noi vogliamo che i fanciulli un giorno siano quello che noi desideriamo, dobbiamo fin da fanciulli trattarli come se già fossero quali noi speriamo che divengano ».

Ora il maestro di scuola, il quale continuamente vive con questi ragazzi, ed il quale (se questa parola è vera, e per vera la ritengo) deve continuamente praticare questa nobile

fiducia che nobilita il fanciullo, deve egli medesimo avere il suo cuore corroso dal veleno della sfiducia, poichè a lui quella fiducia assolutamente si vuol negare?

Ed ho ragione o torto, se dico che questo progetto di legge si ispira alla sfiducia? Esso non contentasi prima di chiedere un quinquennio di prova, e poi una nomina per 10 anni; ma vuole che quell'uomo, supponiamo giunto all'età di 32 anni, abbia una conferma per altri 15, di modo che giunga a 47 sempre incerto, e poi, solo allora, se il Consiglio comunale gli sarà favorevole, potrà ottenere una conferma a vita!

A me pare che più crudele atto di sfiducia propriamente non si possa fare.

Signori Senatori, io che ho avuto la fortuna, della quale sono memore con animo gratissimo, di aver vissuto molti anni e i migliori della mia vita, in Piemonte, in quella nobile regione ho sentito dire molte volte, quando si discutevano le guarentigie, che offrissi un uomo già fatto per la buona riuscita della sua vita, sotto tutti i rapporti, ho sentito dire: datemelo morto!

Qui si applica propriamente ed esclusivamente questo terribile motto al maestro di scuola: datemelo morto! Ma con che ragione? Se un uomo vive in quella gentile unione cogli innocenti ragazzi, educandoli, non potrà egli dopo una seria prova di 5 anni, dopo di aver subito i rispettivi esami, pur trovandosi in presenza di una legge, la quale dà al Consiglio comunale tutti i mezzi di liberarsi di lui se non corrisponde alla sua missione, - non avrà tal uomo dato sufficiente garanzia della sua capacità e didattica e pedagogica?

Non possiamo noi dunque contentarci della semplice prova di un quinquennio?

Io non dico altro per difendere il mio emendamento, - il quale, se potesse avere la fortuna appena sperata di piacere all'Ufficio Centrale, e all'onorevole Ministro...

Senatore SARACCO. Domando la parola.

Senatore MOLESCHOTT... e al Senato, tirerebbe dietro di sé altri emendamenti. Mi contento di leggerlo.

L'articolo 4, a mio credere, dovrebbe suonare semplicemente così:

« Il maestro sarà nominato la prima volta.

per un quinquennio; spirato il quinquennio, se il suo servizio è stato lodevole, se ne rilascerà al maestro un attestato dal Consiglio provinciale scolastico dietro le ispezioni fatte alla scuola, e sentito il Consiglio comunale.»

Senatore CANTONI, *Relatore*: Sarà poi nominato definitivamente?

Senatore MOLESCHOTT. Dopo il quinquennio definitivamente. Ciò è contemplato nel 5° articolo. Dato che il Ministro e l'Ufficio Centrale faranno buon viso a questo emendamento, io dovrò proporre un correlativo emendamento al 5° articolo.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. La minoranza dell'Ufficio Centrale, composta dell'onorevole Senatore Finali e di me, è sempre d'avviso; che le disposizioni della legge attuale rispondano con sufficiente e, fors'anche, con troppa larghezza, ai legittimi desideri dei maestri elementari, in quella parte che regola ed assicura la loro permanenza in ufficio.

Per la qual cosa noi crediamo, che si possa, anzi, si debba sopprimere questo articolo 4, che cade in esame, e si debbano egualmente sopprimere gli articoli 5 e 10, che trattano la stessa materia.

Per chiarir meglio il mio pensiero, domando il permesso al Senato di leggere l'art. 3 della legge 9 luglio 1876, il quale dice così:

« Il maestro, nominato per la prima volta, dura in ufficio per 2 anni; nelle nomine successive per non meno di sei.

« Le condizioni attuali fra Comuni e maestri restano in vigore.

« Se sei mesi prima che spiri la convenzione il maestro non è stato licenziato, la convenzione s'intende rinnovata per un sessennio, ed anche a vita ove lo creda il Municipio ».

L'illustre Senatore Moleschott, discorrendo pur dianzi con quel suo vivo ed incisivo linguaggio che tutti gl'invidiamo, delle condizioni poco liete dei maestri elementari, di questi modesti operai, che sono chiamati ad istruire ed educare la nuova generazione che si affaccia sulla scena del mondo, non è contento di queste garanzie che loro accorda la legge presente, e ne vorrebbe ancora di maggiori, che non sono quelle introdotte nel presente disegno di legge. Quando il maestro è rimasto in ufficio per cin-

que anni, ed abbia riportata una patente di lodevole esercizio, l'onorevole Senatore vorrebbe che il maestro stesso si intendesse nominato a vita.

Mi piace dichiarare, che in molta parte io sono d'accordo con l'onorevole Moleschott, ma dissento da lui, quando considera l'attestato di lodevole esercizio rilasciato dall'autorità scolastica a favore del maestro, durante il quinquennio di prova, come la sola e la migliore garanzia in favore dei Comuni, e toglie così ai Comuni stessi ogni libertà di azione e di giudizio.

Più tardi mi permetterò di entrare più largamente in questo argomento; intanto domando il permesso di dimostrare che l'art. 4, come è sottoposto alla deliberazione del Senato, presenta tali dubbiezze ed oscurità, che mostrano la necessità di una nuova redazione, quand'anco non si volesse addirittura sopprimere, siccome propone la minoranza dell'Ufficio Centrale.

Ed invero, o Signori, io vi ho letto poc'anzi il testo dell'articolo, il quale dice che il maestro nominato per la prima volta dura in ufficio due anni. Vediamo adesso quel che dispone l'articolo 4, e sarà facile riconoscere, che non è meglio assicurata, o piuttosto, che non è detto tampoco, quale sia la condizione del maestro nominato per la prima volta. L'articolo si occupa bensì del maestro, il quale ha compiuto un primo quinquennio, e dichiara che quindi innanzi il medesimo rimarrà in ufficio per dieci anni; ma non determina affatto, che la prima nomina abbia da essere, non più biennale, ma sì piuttosto quinquennale. Le due cose sono interamente diverse e rispondono a due momenti distinti. Si ha da sapere, in primo luogo, per quanto tempo il maestro nominato la prima volta abbia diritto a rimanere in carica; in secondo luogo occorre sapere e dichiarare, quale abbia da essere la condizione di questo maestro, dopo un quinquennio di lodevole servizio.

E come l'articolo approvato dalla Camera elettiva provvede soltanto al secondo, ma non si occupa del primo momento, è manifesta la necessità di uscir fuori da questa ambiguità di termini, e di prendere un partito netto e deciso.

Ciò che si mostra tanto più necessario, perchè non sappiamo se rimanga tuttavia in vi-

gore l'art. 3 della legge 9 luglio 1876, nella parte che guarentisce al maestro di prima nomina la permanenza biennale in ufficio. Vero è che in altro articolo si dichiarano abrogate tutte le disposizioni contrarie alla nuova legge, ma è altrettanto vero, che in tal parte non vi ha una vera incompatibilità tra il disposto dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1876 e l'articolo 4 che viene adesso in esame.

Vi ha di più. La legge 9 luglio 1876 dichiara, che il maestro non può essere nominato definitivamente prima di aver raggiunta l'età di 22 anni. Ora, domando io, rimane o non sarà più in vigore questa speciale disposizione della legge 9 luglio 1876? Io non trovo nel disegno di legge che abbiamo sott'occhio, veruna disposizione contraria, epperò son tratto a credere che anche in avvenire il maestro non possa ottenere la nomina definitiva prima dei 22 anni.

Ripeto adunque che l'articolo 4 presenta molte oscurità, e converrebbe pur sempre che venisse ritoccato, perchè si sappia chiaramente, se, e come, intorno a questi due punti provveda il presente progetto di legge.

Io non so, se per avventura l'onorevole Ministro, mi risponderà, che dal testo dell'articolo si può implicitamente argomentare, che il maestro ha diritto ad ottenere una prima nomina di un quinquennio, e che soltanto nel caso in cui egli non riportasse la patente di lodevole esercizio, il Comune avrà diritto di licenziarlo.

Veramente, o Signori, a me non pare, che sia tale il significato letterale dell'articolo che discutiamo. Ma se fosse altrimenti, e nel concetto dell'onorevole Ministro il maestro avesse diritto ad una prima nomina di cinque anni, dovrei pregare il Senato a riflettere seriamente sulla importanza di una disposizione tanto grave com'è questa, che obbligherebbe un povero Comune a tenersi un maestro novellino per cinque anni interi sulle spalle, quand'anche per certi segni si fosse persuaso, che questi non possiede le qualità necessarie, specialmente educative, che si ricercano soprattutto nel maestro elementare. Dove pertanto fosse questa l'interpretazione autentica della nuova redazione, a più forte ragione dovrei invitare il Senato a respingere l'articolo 4.

Se devo dire il mio pensiero, a me pare che una prova di cinque anni sia veramente sover-

chia, ed offenda le ragioni del maestro; ma reputerei ancora più grave e pericolosa una disposizione della legge che avesse un significato tanto esteso, che attribuisse al maestro di prima nomina il diritto a rimanere nello stesso Comune per l'intero quinquennio. Ed ecco altre dubbiezze che in ogni caso si vorrebbero dissipare con una chiara e precisa disposizione di legge.

Ritorno adesso, se il Senato me lo consente, all'onorevole Moleschott.

Io vorrei pregarlo a considerare, che nei termini della legge attualmente vigente, il maestro dopo due anni di prova può essere nominato per un sessennio, non solo, ma può anche essere nominato a vita. Questa legge che abbiamo non è adunque tanto cattiva, ed è in qualche parte più liberale di quella che ci viene proposta, se permette ai Comuni di apprezzare, e meglio ancora, di premiare i buoni servizi dei loro maestri comunali, fino a consentire che possano essere nominati a vita, dopo un breve periodo di tempo. La proposta dell'on. Moleschott, che mira a guarentire la inamovibilità del maestro, si trova pertanto, almeno in germe, nelle disposizioni della legge 9 luglio 1876, che regola questa materia. La sola differenza sta in questo, che quando il maestro ha ottenuto l'attestato di lodevole esercizio, l'onorevole Moleschott vuole addirittura, che dopo un quinquennio abbia diritto ad essere nominato a vita; ed invece la legge del 1876 lascia interamente la nomina nelle mani del Comune.

Fermiamoci adesso a considerare, se questa che accetta l'on. preopinante sia sufficiente garanzia per i Comuni; e mi domando di un tratto, chi rilascerà questa patente di lodevole esercizio, che deve conferire l'inamovibilità del posto al maestro elementare...

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore SARACCO.... Chi rilascerà, ripeto, questa patente di lodevole esercizio? Io dico che in sostanza sarà l'ispettore del circondario che farà giudizio della bontà della scuola e del maestro, e basterà la parola di lui presso il Consiglio scolastico, perchè un maestro riporti, oppure no, la patente di lodevole servizio.

Ebbene, o Signori, a questo ispettore del circondario, o di più circondari, che vede la scuola una o due volte l'anno, spesso per qualche

mezz'ora e non più, io dico che l'onor. Moleschott ed il signor Ministro della Pubblica Istruzione attribuiscono un potere ed una autorità che eccede i giusti confini, e può anche tornare a danno dei maestri: e mentre tutti i giorni ci si parla di libertà e di autonomia dei Comuni, non saprò mai persuadermi, che la parola di un ispettore, sia pure suffragata dal voto di un Consiglio scolastico provinciale, abbia da avere tanta efficacia, perchè un maestro elementare, che non è gradito ad un Comune, acquisti il diritto ad essere mantenuto in ufficio per tutta la sua vita. Fra l'ispettore del circondario che trova lodevole il servizio del maestro, ed il sindaco di un Comune, o, se meglio vi piace, la rappresentanza comunale, la quale nega che questo maestro adempia lodevolmente all'ufficio suo, io mi limito a dire, che non è senza offesa del diritto naturale del Comune, il quale nomina e paga, che voi gli volete togliere la facoltà di confermare o non confermare il suo maestro.

Nell'interesse stesso della scuola, io propendo a credere che non senza gravissime ragioni si debba rispettare la libertà del Comune, e ne dico subito la ragione, che a' miei occhi appare la più grave e la più convincente.

Nella seduta di ieri, se non cado in errore, l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica diceva, che gli sta grandemente a cuore la condizione dei maestri, ed al tempo stesso intende conservare inalterati i diritti dei comuni: ma sopra ogni cosa, gli sta dinanzi l'obbiettivo della scuola. Questa, onorevole Ministro, è pure la nostra più cara aspirazione, non è mestieri che sia detto.

Ma quando in un Comune il maestro elementare abbia la disgrazia, se così vi piace, di non trovarsi d'accordo coll'amministrazione comunale, e talvolta con l'intera popolazione, crede ancora il signor Ministro, che la presenza di questo maestro possa riescire di utilità alla scuola? Questi attriti che sorgessero, e sorgono pur troppo non di rado fra il maestro ed il Comune, nei quali potrà aver torto l'uno o l'altro, questo non devo cercare; questi attriti, ripeto, non potranno, anzi non verranno necessariamente a creare una barriera tra la famiglia e la scuola? Non vi pare che perdurando questa incresciosa condizione di cose, le famiglie faranno divorzio dalla scuola comunale ed all'a-

zione del Comune e dello Stato, si sostituirà l'ingerenza e l'influenza del Clero?

Ecco, o Signori, il più grave pericolo a cui esporremo la scuola, se l'autorità comunale verrà posta interamente da banda, ed il certificato di lodevole esercizio che l'ispettore ha facoltà di concedere o negare a piacer suo, sarà considerato come la migliore e la più sicura garanzia, che costringa un Comune a conservare un maestro che non vuole. Questo è lo scoglio che dobbiamo evitare e perciò ci conviene adoperarci a contemperare le ragioni del maestro coi diritti del Comune che lo paga.

Io non credo per ora di dover aggiungere altre parole. Conchiudendo, dirò che non vi è ragione per modificare lo stato attuale della nostra legislazione, egualmente rispettosa delle ragioni del maestro e dell'autonomia comunale. La legge del 9 luglio 1876 viene in aiuto al maestro che adempie lodevolmente all'ufficio suo, poichè concede al Comune la facoltà di nominarlo anche a vita dopo un solo biennio; ed in questa parte la disposizione della legge soddisfa più largamente la proposta dell'onorevole Moleschott. Per altro lato la libertà del Comune si trova intieramente guarentita, poichè il Comune è il padrone di confermare, oppure licenziare il maestro.

Credo poi, che in nessun caso possa essere accettato l'articolo, nei termini coi quali vien proposto, perchè non è regolata, nè guarentita la condizione del maestro durante il quinquennio di prova, mentre la legge attuale dichiara, che nel caso di prima nomina il maestro ha diritto a rimanere in ufficio per due anni. Chè se l'articolo 4 fosse inteso nel senso, che in caso di prima nomina l'eletto abbia diritto a rimanere in ufficio per cinque anni, a più forte diritto lo si dovrebbe respingere, perchè sarebbe il più grave attentato alla libertà dei Comuni, e tanto varrebbe escludere il periodo di prova, se dopo l'esperimento, il maestro avesse diritto a rimanere in ufficio contro la volontà espressa dal Comune.

In conclusione di tutto ciò che ho avuto l'onore di dire, noi vi proponiamo di sopprimere gli articoli 4, 5 ed il 10, nell'intelligenza che in tal parte rimane in vigore la legge del 9 luglio 1876, la quale assicura ampiamente la permanenza in ufficio dei buoni maestri, e mantiene salva l'azione dei Comuni.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Prendo atto con lieto animo, della cortesia di cui mi ha onorato il Senatore Saracco.

Io sono stato infelice per aver dato risposta così di volo ad una domanda preparatoria dell'onorevole Relatore.

E se non l'avessi fatto, forse l'onorevole Saracco non avrebbe parlato propriamente sulle conseguenze che avrà l'articolo 4° quale io vorrei emendarlo, imperocchè l'articolo così emendato attenendosi per quanto possibile alle parole dell'articolo quarto, come era proposto dall'Ufficio Centrale nella sua maggioranza, vi collima in gran parte. Esso non dice altro senonchè il maestro sarà nominato la prima volta per un quinquennio, e che, spirato il quinquennio, se il suo servizio è stato lodevole, se ne rilascerà al maestro un attestato dal Consiglio provinciale scolastico, dietro le ispezioni fatte alla scuola, sentito il Consiglio comunale.

E questa è la preparazione per arrivare all'articolo che dirà come e in che modo si farà la nomina.

In petto veramente io ho il desiderio della nomina a vita. E qui sia lecito, giacchè ho la parola per un fatto personale, di dire esplicitamente che mi pare che l'opinione, il desiderio dell'onorevole Saracco non disti *toto caelo* dal mio, imperocchè egli trova molto ragionevole che, anche dopo una prova di due anni soli, il maestro possa essere dal Consiglio comunale nominato a vita.

Ora quelle parole che io ho avuto l'ardire di lanciare contro quel carattere di sfiducia cui è improntato il progetto di legge, non potrebbero trovare conferma più autorevole e poderosa precisamente, di quella che l'onorevole Saracco mi ha dato.

Mi dispenso da altre parole perchè si potranno dire più opportunamente agli articoli seguenti.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. È qui il campo, direi, del combattimento più decisivo per questo progetto di legge che non ha poi lieve importanza.

L'onorevole Senatore Tabarrini ieri, riferendosi precisamente a questa parte del disegno

di legge, diceva che si dava molto ai maestri, poco o nulla ai comuni.

Io potrei invece dimostrare che se questo progetto diviene legge, il Regno d'Italia sarà lo Stato del continente europeo nel quale il maestro ha il minor numero di guarentigie ed il Comune la maggior e più estesa ingerenza nelle scuole elementari.

Scorrendo tutte le legislazioni troverete che la nomina dei maestri elementari è definitiva; in tutti i paesi il maestro, una volta nominato con le debite cautele, non può esser rimosso dal suo ufficio, se non demerita, se non manca al proprio dovere.

Il Belgio, che per la sua organizzazione amministrativa, ha con noi molta somiglianza, per la legge del 1879, in difesa della quale si è ultimamente levato il partito liberale, giunge a prescrivere che non possa esser rimosso un maestro senza un decreto del Ministro d'Istruzione Pubblica.

Questo principio fu ammesso ieri anche dal Senatore Tabarrini, giacchè egli disse che il maestro ha il dritto a non esser rimosso, finchè adempie al suo dovere. Io credo che nessuno potrà disconvenire da questa massima, che cioè un maestro, una volta nominato, ha diritto di rimanere al posto quando adempie completamente ai propri doveri, che cioè sia ad essi esteso il principio che regola la condizione di tutti gl'impiegati civili.

Ora che cosa altro hanno domandato i maestri in tutte le diverse loro petizioni?

Quale altro scopo si propone l'articolo che stiamo esaminando?

Lo scopo che si propone questo articolo è di rendere stabile il maestro, tuttavolta ch'egli non demeriti.

Si è detto (questo è il concetto che ci divide dalla minoranza della Commissione) che non si può obbligare il Comune a nominare il maestro a vita. La minoranza della Commissione ha una fiducia completa nell'amministrazione comunale, poichè essa crede che qualora il maestro adempia al suo ufficio, in nessun luogo, in nessuna circostanza verrà rimosso e che possa quindi avere quella sicurezza del proprio avvenire, della quale esso ha bisogno.

Orbene, rispondo io, tale fiducia non è stata ritenuta sufficiente guarentigia in nessun paese del mondo; nè è da crederci che i comuni ita-

liani sieno differenti da quelli delle altre nazioni.

Io tengo per certo che (e notate, o Signori, che io peso una ad una le parole che ora dico) se si facesse un'inchiesta sulle cause e le ragioni per le quali furono congedati molti maestri, appena spirato il termine di prova, quei signori che hanno piena fiducia nelle amministrazioni comunali, la perderebbero.

Se fosse qui presente l'onorevole Senatore Pica, chiederei da lui appoggio a quanto ho detto; imperocchè egli si propose difendere innanzi ai magistrati molti maestri congedati dai comuni senza nessun legittimo motivo e senza alcun riguardo a giustizia e ad equità, e non riescì a superare le difficoltà provenienti dal difetto di una legge che guarentisca i diritti dei maestri.

L'esperienza adunque di tutti i paesi ci dimostra ampiamente che non può confidarsi nei ripetuti giudizi dei Consigli comunali, intorno alla nomina ed al licenziamento dei maestri, e che questi non possono considerare questi giudizi come una guarentigia sicura del loro avvenire.

Infatti i Consigli comunali, dopo un determinato periodo, sia di tre, sia di cinque anni, possono per legge, senza dirne neppure i motivi, licenziare i maestri, non perchè sieno cattivi, ma per nominarne altri loro più simpatici, voglio anche ammettere migliori.

Ciò facendo, il Consiglio comunale esercita certamente una facoltà che le leggi attuali gli riconoscono. Or bene anche nel caso che di tale facoltà si giovino per migliorare una data scuola, l'esempio scoraggerà tutti coloro i quali si propongono di darsi alla carriera dell'insegnamento.

Se vi è un mezzo per migliorare le scuole è certamente quello di procurare delle attrattive alla carriera del maestro.

Ma, o Signori, quando sopra un maestro pende questa spada di Damocle, di dovere dopo un biennio o anche più, essere sottoposto al giudizio di un corpo deliberante, il quale non deve dire neppure i motivi che lo possono indurre a licenziarlo, io vi domando: è una posizione questa che dia al maestro quella sicurezza morale di cui egli ha bisogno? Ora questa mancanza di sicurezza nell'avvenire crea una condizione morale tale, per cui gli uomini d'indole quieta, che voi dovrete attirare alla carriera del

maestro, ne vengono invece allontanati. Gli uomini d'indole prudente, che si contenterebbero di una posizione modesta purchè fosse sicura, che non amano le grandi agitazioni, che non sanno procurarsi appoggi gettandosi in braccio ai partiti, questi uomini rifuggiranno dalla carriera e invece vi accorreranno quelli dallo spirito irrequieto che non si danno gran pensiero del domani e prendono la carriera del maestro come un episodio della loro vita, contando sull'imprevisto.

Io sono convinto, e desidererei di avere la eloquenza sufficiente per comunicare ad altri questo mio convincimento, che una delle cause per le quali un grande numero di maestri non hanno le qualità morali richieste sia precisamente questa instabilità, questa incertezza dell'avvenire che respinge dall'aspirare al posto di maestro le indoli più atte a tale ufficio.

Ciò non segue in molte grandi e civili città, nelle quali il controllo della pubblica opinione dà anche al maestro sufficiente guarentigia.

Ma in tutti quei comuni in cui per la lotta dei partiti si osservano continui mutamenti e fluttuazioni di maggioranza, i buoni ed onesti maestri non potranno mai avere la sicurezza di conservare la loro posizione, per quanto modesta sia.

Ma v'ha di più. Questa mancanza di stabilità che attira l'elemento meno adatto, ne aiuta e fomenta le più cattive tendenze, perchè quando un maestro sa che il suo avvenire dipende dai voti della maggioranza dei consiglieri comunali, non può resistere alla tentazione di procurarsi i loro suffragi con altri mezzi che non sieno quelli dell'adempimento scrupoloso dei propri doveri?

Può resistere alla tentazione di schierarsi dalla parte di coloro che appartengono al partito vincitore per esser sicuro dei loro voti?

Col sottrarre il maestro comunale alle votazioni dei Consigli comunali si mira a togliere gli incentivi che lo spingono alle agitazioni partigiane ed agli intrighi.

Vorrei trasmettere ad altri il mio convincimento che un grandissimo numero dei fatti di cui vi dolete, cioè dei maestri agitatori politici, è prodotto da questo movente, di procurarsi cioè la sicurezza di essere riconfermato; mentre allorquando il maestro sa di non dover rispondere di altro che dell'adempimento dei

propri doveri e di quella condotta morale e regolare che è prescritta per qualsiasi educatore, egli avrà così molte minori tentazioni di gettarsi fuori della scuola in cerca di appoggi, essendo sicuro che il solo adempimento dei propri doveri basta per assicurargli lo avvenire.

Ora la proposta della minoranza, (proposta che si risolve nel rigetto di tutto il resto della legge e nel dire che basta quella attualmente in vigore) non dà tale sicurezza ai maestri, poichè, come avete udito, o Signori, dopo la prova di un biennio il comune può nominare il maestro a vita, può nominarlo per un sessennio e può anche congedarlo. Si tratta sempre dell'arbitrio pieno del Consiglio comunale, il che non dà al maestro quella sicurezza ed indipendenza che si richiede, perchè egli possa tranquillamente esercitare il proprio ufficio.

Per queste ragioni io credo che sia più efficace, per il miglioramento del carattere morale dei maestri e per il progresso delle scuole, l'articolo quarto del presente disegno di legge, che non la proposta della minoranza della Commissione.

Certo sarebbe stata cosa più semplice il dire che dopo la prima prova la nomina è definitiva; poichè l'articolo settimo (la di cui gravità faremo a suo tempo rilevare), dà mezzi sufficienti ai Comuni per liberarsi di qualsiasi maestro che non adempie ai propri doveri e che non mantenga una condotta regolare.

Il presente progetto di legge mira appunto allo scopo di rendere permanente la nomina dei maestri; ed in luogo di farlo, dirò così, apertamente, lo fa con il ritornello, passatemi la parola, delle conferme.

Le conferme debbono essere obbligatorie quando, dopo il primo periodo di prova, il maestro abbia dimostrato di aver adempiuto ai propri doveri.

Quindi la legge dispone che dopo un primo quinquennio abbia luogo un giudizio sulla sua condotta per la conferma, alla quale egli ha diritto tuttavolta che abbia adempiuto al proprio dovere. Dunque ciò significa che deve aver luogo un esame della propria condotta in quel primo periodo, di maniera che questo non può che riuscire di sprone a ben condursi.

Io dico francamente che avrei preferito il concetto che trovasi espresso in tutte le legislazioni, che cioè dopo l'esperienza del primo

periodo la nomina s'intende durevole; ma lo stesso effetto raggiunge la serie di articoli di questa legge. Alla fine del quinquennio il Comune può far risultare che il maestro non adempie perfettamente al proprio dovere e quindi negargli quel tale certificato di cui si è fatto parola; in conseguenza di che il maestro perde il diritto di continuare nel suo ufficio.

Ciò mi pare che basti.

Dunque se il Senato intende che il maestro abbia uguale diritto di un impiegato civile, il diritto cioè di non essere rimosso dal suo ufficio se non dietro prova di aver mancato al proprio dovere, voterà le norme in questo progetto di legge contenute, introducendo pure qualche emendamento di redazione se sarà creduto necessario. Chi invece vuole che i maestri siano sempre posti in balia dei loro superiori, o dirò meglio del Consiglio comunale, chi non teme che essi dopo il servizio di un sessennio, perchè hanno perduto le simpatie della maggioranza del Consiglio comunale, o perchè siano stati eletti da un partito caduto in minoranza, sieno congedati, e crede che non ostante ciò si possano avere delle persone morali a maestro, respinga questo articolo e mantenga la precarietà di posizione che attualmente è fatta ai maestri. Io dico però, e ne sono convinto, che in tal modo non si farà che respingere i buoni dalla carriera educativa, e si esporranno i maestri a continue tentazioni che ne peggiorano il carattere e la condotta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vitelleschi.

Voci. A domani! A domani!

Senatore CANTONI, *Relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI, *Relatore*. Giacchè sento che parecchi Senatori desiderano il rinvio della discussione a domani, io rinnoverei la proposta già fatta in altra seduta dall'onorevole Senatore Alfieri, pregherei cioè quei Colleghi che intendono di proporre degli emendamenti, a voler compiacersi di mandarli entro la mattinata di domani all'Ufficio Centrale, affinchè questo li possa prendere in considerazione; perchè altrimenti, come vedono, sorgendo gli emendamenti imprevisi, la discussione andrà troppo a lungo.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1884

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io comprendo tanto bene il desiderio dell'onorevole Relatore che sento il bisogno di scolparmi presso di lui. Io probabilmente avrò da presentare qualche altro emendamento, ma solo nel caso che il Senato accolga quello che già ebbi l'onore di fare, e quindi credo inutile di presentarli prima.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari;

Bonificazione delle regioni di malaria in Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 e 35).

